

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE



CITTA' DI CODROIPO

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
E RELATIVE ATTREZZATURE
PER LA CONCESSIONE
IN USO E IN GESTIONE DEI MEDESIMI**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 171 del 1° luglio 1987

Art. 1

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'esercizio dei campi e degli impianti sportivi di proprietà comunale o affittati al comune e la concessione in uso e in gestione dei medesime.

Art. 2

I campi e gli impianti sportivi sono gestiti direttamente dal comune.

Con deliberazione del Consiglio Comunale, la gestione può essere concessa a società sportive o ad associazioni locali che offrano idonee garanzie.

NORME PER LA GESTIONE DIRETTA

Art. 3

L'Amministrazione Comunale consente l'uso dei campi e degli impianti sportivi a tutti gli enti, società e gruppi sportivi operanti nel territorio comunale di Codroipo.

I campi e gli impianti possono essere concessi per gare, manifestazioni e allenamenti.

Art. 4

I campi e gli impianti sono concessi in uso subordinatamente al pagamento della tariffa fissata annualmente con deliberazione della Giunta Municipale, in base al costo di esercizio, sia per le manifestazioni promosse con l'ingresso del pubblico a pagamento, sia per quelle a ingresso libero, sia, infine, per gli allenamenti.

I campi e gli impianti medesimi vengono concessi gratuitamente in uso a tutte le scuole del Comune.

Alla conservazione e del buon uso dei campi e degli impianti, della sicurezza degli alunni e degli studenti e dell'eventuale pubblico ammesso, sono responsabili i dirigenti della scuola organizzatori della manifestazione.

I campi e gli impianti possono essere concessi gratuitamente, altresì, per manifestazioni aventi carattere di pubblica beneficenza o patriottico.

Il Sindaco ha la facoltà di rilasciare tessere gratuite di ingresso unicamente a quegli amministratori, funzionari e personale che hanno stretta attinenza di servizio con l'impianto.

Art. 5

Le domande di concessione da parte di enti indicati nell'art. 3, vanno indirizzate al Sindaco del Comune e devono specificare l'uso che s'intende fare dell'impianto e il genere della manifestazione.

Costituiscono comunque requisiti di proprietà della concessione la grandezza della società, ente o gruppo sportivo richiedente nonché l'importanza della manifestazione sportiva che s'intende attuare.

COMMISSIONE DI VIGILANZA

Art. 6

Agli impianti sportivi è preposta una Commissione di Vigilanza composta come segue:
dal Sindaco o Assessore delegato, che la presiede;

- da n. 2 Membri eletti dal Consiglio Comunale, di cui uno espresso dalla minoranza;
- da n. 1 Membro designato dai Consigli Circoscrizionali;
- da n. 5 Rappresentanti delle Associazioni Sportive Codroipesi;
- dal fiduciario di zona del C.O.N.I.;
- dal Rappresentante delle Scuole già designato per la Commissione di vigilanza dell'Impianto Base;

I componenti della Commissione durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.

Alla surrogazione dei membri cessati per morte, dimissioni o decadenza, si provvede nei modi e nelle forme previsti per la loro nomina.

Funge da segretario un componente designato dalla Commissione.

La Commissione di Vigilanza è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare e deve essere recapitato almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza è sufficiente un preavviso di quarantotto ore.

Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento di almeno la metà dei componenti.

Le proposte sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni adunanza viene redatto, a cura del Segretario, un sommario processo verbale, una copia del quale è inviata alla segretaria del Comune e l'altra conservata in apposito raccoglitore.

Spetta alla Commissione:

formulare pareri sui programmi e sulle modalità di utilizzo degli impianti;
vigilare sul buon funzionamento degli impianti sportivi e delle attrezzature relative;
esprimere pareri in ordine all'affidamento in gestione degli impianti sportivi e delle attrezzature;
promuovere ogni iniziativa utile a favorire il coordinamento gestionale ed organizzativo fra le Società Sportive operanti nel territorio comunale in collegamento anche con le forze economico-sociali maggiormente interessate allo sviluppo dell'attività motoria e della pratica sportiva.

Art. 7

L'Amministrazione comunale fornisce i campi e gli impianti e le attrezzature e cura, con personale proprio, la custodia, il funzionamento e la manutenzione degli stessi.

Provvede inoltre all'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 8

Gli Enti, società e gruppi, che ottengono in concessione l'uso dei campi e degli impianti e delle attrezzature, sono tenuti:

- a) a non danneggiare i campi e gli impianti;
- b) a risarcire eventuali danni arrecati;
- c) a pagare la tariffa nella misura ed i termini fissati
- d) a tenere nel campo e nell'impianto, durante il loro uso, personale di vigilanza proprio;
- e) a munirsi dei permessi di pubblica sicurezza, se necessari;
- f) ad acconsentire il libero accesso e la circolazione del personale comunale di servizio o incarico dei controlli;
- g) ad adottare tutte le misure di sicurezza e igieniche e altri eventuali accorgimenti, richiesti dalle circostanze;

- h) a sollevare il Comune da ogni responsabilità in ordine a eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura, che possano derivare alle persone e alle cose in seguito all'uso dell'impianto e attrezzature relative.

Art. 9

Nella domanda di cui al precedente Art. 5, stesa su appositi moduli da ritirarsi presso l'ufficio comunale, il richiedente deve dichiarare espressamente di sottostare agli obblighi e ai divieti indicati nel precedente Art. 8 e ad assumersi tutte le responsabilità ivi previste.

Art. 10

A garanzia degli obblighi assunti ai sensi del precedente Art 8, e particolarmente per danni eventuali, i concessionari devono effettuare presso la Tesoreria Comunale un deposito provvisorio nella somma da determinarsi di volta in volta, dalla Giunta Municipale.

Il deposito provvisorio sarà restituito dopo cessato l'uso del campo e dell'impianto, previa dichiarazione dell'Ufficio Tecnico comunale attestante che non sono stati prodotti danni di sorta.

Art. 11

In tutti i casi è a carico del concessionario qualsiasi spesa per imposte, tasse, o altro inerente all'organizzazione e allo svolgimento della manifestazione.

Art. 12

Durante lo svolgimento delle manifestazioni sono permessi entro il campo e l'impianto polisportivo spacci di bevande e cibarie, purchè gli esercenti presentino la prescritta licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché la distinta dei prezzi delle consumazioni approvata dal Sindaco.

La distinta deve essere esposta a caratteri ben visibili nei luoghi di vendita.

Art. 13

Possono accedere ai campi e agli impianti per gli allenamenti solo gli atleti accompagnati dall'allenatore ufficiale o da un responsabile delegato per iscritto dall'Ente, Società, o gruppo sportivo di appartenenza.

All'allenamento assiste d'obbligo o l'allenatore ufficiale o il responsabile delegato di cui al comma precedente.

RESPONSABILITA'

Art. 14

La Civica Amministrazione declina ogni responsabilità per incidenti a persone o cose, accaduti nel recinto del campo e dell'impianto o provocati dall'imprudenza degli atleti, così come non risponde degli oggetti e dei valori lasciati incustoditi negli spogliatoi e nelle docce.

Art. 15

I danni arrecati ai campi e agli impianti e alle attrezzature, per negligenza o per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, devono essere indennizzati dai responsabili.

Art. 16

I rappresentanti degli Enti, Società e gruppi sportivi, che hanno in uso il campo, l'impianto, e le attrezzature secondo le disposizioni del presente regolamento, sono responsabili della disciplina e del comportamento degli atleti partecipanti verso il personale addetto al campo e impianto e verso il pubblico.

Art. 17

L'orario per gli allenamenti è stabilito dalla Giunta Municipale, tenuto conto della grandezza della Società, ente o gruppo sportivo richiedente, e sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 6 del presente regolamento.

L'orario viene comunicato tempestivamente agli Enti, Società e gruppi sportivi interessati.

Art 18

Gli atleti devono attenersi strettamente all'orario stabilito, accedere al campo di gioco e agli altri impianti in tenuta sportiva. L'entrata e l'uscita dai campi e impianti devono avvenire soltanto dalla parte prescritta.

I giocatori di calcio possono usare gli altri impianti (palestra, piste, pedane) solo se muniti di scarpette da ginnastica.

E' proibito comunque il giocare a calcio fuori dall'apposito terreno di gioco.

Art. 19

L'assegnazione degli spogliatoi viene fatta di volta in volta alle società interessate dal custode del campo, tenuto conto del numero e della frequenza degli atleti agli allenamenti.

Art. 20

Gli Enti di cui all'art. 3 possono depositare nei magazzini del campo gli attrezzi di loro proprietà indicando le persone autorizzate a ritirarle per l'uso.

Nessuna responsabilità assume l'Amministrazione comunale in ordine alla conservazione e al recupero di detti attrezzi.

Art. 21

Possono venire messi a disposizione degli atleti per gli allenamenti soltanto gli attrezzi ginnici in gestione del campo e degli impianti

COMPITI DEL PERSONALE

Art. 22

La direzione e la manutenzione dei campi e degli impianti e delle attrezzature sono affidate all'Ufficio Tecnico comunale.

Le mansioni di custode sono svolte da persona incaricata dalla Giunta Municipale.

Spettano al custode principalmente i seguenti compiti:

- a) custodire la proprietà comunale a lui affidata impedendo manomissioni, asportazioni o danneggiamenti ai manufatti, materiali, attrezzi o arredi di qualsiasi specie;
- b) impedire l'accesso al campo a chiunque non appartenga alla Amministrazione comunale o non sia munito di permesso speciale del Sindaco;
- c) eseguire la pulizia periodica del recinto della pista e dello spazio riservato al gioco, estirpare e falciare le erbe anche nella parte esterna adiacente all'ingresso del campo, curare la conservazione e lo sviluppo delle piante e degli alberi, provvedere all'espurgo delle latrine, e attenere alla continua conservazione in buono stato del recinto;
- d) tenere in consegna materiali, attrezzi e arredi di proprietà del Comune e descritti in apposito inventario, con divieto di permetterne la consegna, l'uso o l'asportazione senza autorizzazione scritta del Sindaco;
- e) provvedere alla cilindratura delle piste e al regolare mantenimento della loro superficie, asportando sassi e colmando buche dagli eventuali avvallamenti;

- f) presenziare a tutte le esercitazioni, giochi e manifestazioni in qualsiasi momento, allo scopo di impedire danni di ogni sorta, e quando questi avvengono, denunciare immediatamente al Sindaco i responsabili;
- g) sorvegliare costantemente l'accesso di servizio, vietandone l'accesso a persone non autorizzate;
- h) denunciare all'Ufficio Tecnico comunale ogni fatto che interessi la buona conservazione e il regolare funzionamento dei campi e degli impianti sportivi;
- i) espletare ogni altra mansione che sia inerente all'accurata custodia e manutenzione dell'impianto, attrezzatura e materiali e diretta ad evitare abusi e arbitri;
- l) altri eventuali compiti che l'Amministrazione riterrà di assegnargli.

Art. 23

CONCESSIONE IN USO E IN GESTIONE DEI CAMPI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE RELATIVE A ENTI, SOCIETA' E GRUPPI SPORTIVI

Con deliberazione del Consiglio Comunale i campi e gli impianti sportivi possono essere concessi in uso e in gestione a uno degli Enti, Società o gruppi sportivi indicati nell'art. 3 del presente regolamento, che offra idonea garanzia.

Nel relativo contratto devono contemplarsi la durata del rapporto costituito, i diritti e gli obblighi del concessionario, i patti e le condizioni fra cui:

il divieto:

- 1. di sub-concessione del campo e degli impianti, senza previa autorizzazione del Comune;
- 2. di apportare miglioramenti e le addizioni, senza previo assenso del Consiglio Comunale;
- 3. di utilizzazione del campo, dell'impianto e delle attrezzature per uso diverso da quello per il quale sono stati concessi;

l'obbligo:

- 4. di mantenimento della cosa in buono stato e di restituzione della cosa nello stesso stato in cui fu ricevuta;
- 5. di assunzione delle spese di manutenzione degli stabili, attrezzi, utensili in dotazione agli impianti;
- 6. eventuale assunzione delle spese per i consumi di energia elettrica ad uso illuminazione ed industriale, acqua, gas e riscaldamento, qualora l'uso dell'impianto sia riservato esclusivamente alla società concessionaria.